

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1763 del 01/04/2026
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEPURATE COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) ÷ LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE ÷ FRAZ. FAGNANO CORSO D'ACQUA: FOSSO RIO PALLOTTI TITOLARE: CAVARA LAURA E SORZINI GABRIELE CODICE PRATICA N. BO11T0226/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1894 del 01/04/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno uno APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEPURATE

COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) - LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE -
FRAZ. FAGNANO

CORSO D'ACQUA: FOSSO RIO PALLOTTI

TITOLARE: CAVARA LAURA E SORZINI GABRIELE

CODICE PRATICA N. BO11T0226/24RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la L.R. Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare

quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la D.G.R. 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la **L.R. n.7/2004**, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con le **D.G.R. n. 2363/2016 e 714/2022** sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, **n. 173** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'**Art. 8 della L.R. n. 2/2015**, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 28 Ottobre 2021, **n. 1717** recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Protocollo n. PG/2025/59103 del 28/03/2025, Pratica n. **BO11T0226/25RN** presentata dai Sigg.ri **Sorzini Gabriele** C.F. SRZGRL77P27A944B e **Cavara Laura** C.F. CVRLRA49B52C1910, con cui viene **richiesto il rinnovo senza modifiche, e cambio di titolarità** (a seguito di successione ereditaria e donazione a favore dei richiedenti - come da documentazione agli atti), della Concessione di occupazione demaniale per utilizzo del Demanio Idrico ad uso **manufatto di scarico per acque meteoriche e depurate**, lungo il corso d'acqua **Fosso Rio Pallotti**, in Comune di Valsamoggia (Bo) - Loc. Castello di Serravalle - Fraz. Fagnano, con un'occupazione costituita da condotta in PVC DN 200 di lunghezza entro i 10,00 m. in area demaniale, **al Foglio 26** antistante Mappale 35 del Comune di Valsamoggia (Bo), **meglio identificata** nella planimetria dell'elaborato di oggetto "aggiornamento finale ad atto di concessione n. 4774 del 12/04/2012", allegato come parte integrante del presente Atto (**Allegato 1**), precedentemente rilasciata con Determinazione Regionale n. 4774 del 12/04/2012 (Pratica BO11T0226), con scadenza 09/04/2024;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale **è assimilabile a "occupazione per manufatti di scarico"**, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 113 in data 07 MAGGIO 2025**, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che, la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 15/04/2025 con il Prot. n. PG/2025/0072717 del 16/04/2025, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, **confermando le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico** della Determinazione Regionale n. n. 4774 del 12/04/2012 (Pratica BO11T0226), oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla D.G.R. 714/2022, ed allegato come parte integrante del presente Atto (**Allegato 2**);

Verificato che il concessionario uscente a garanzia della concessione ha versato in data 06/04/2012 **€ 130,00** (Pratica BO11T0226), quale **deposito cauzionale** a favore di "Regione Emilia Romagna", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004, e che tale deposito può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da successione ereditaria;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti degli oneri concessori fino al 31/12/2025;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** di € 75,00=,
- **canone corrente per l'anno 2026** pari ed € 157,82=,
- dell'**adeguamento del deposito cauzionale** pari ad un importo di € 120,00=;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Concessionario in data 02/03/2026 (assunta agli atti al Prot. 03/03/2026.0039505.E del 03/03/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare ai Sigg.ri **Sorzini Gabriele** C.F. SRZGRL77P27A944B e **Cavara Laura** C.F. CVRLRA49B52C1910, **il rinnovo con cambio di titolarità della concessione concessione di occupazione demaniale ad uso manufatto di scarico per acque meteoriche e depurate**, lungo il corso d'acqua **Fosso Rio Pallotti**, in Comune di Valsamoggia (Bo) - Loc. Castello di Serravalle - Fraz. Fagnano, con un'occupazione costituita da condotta in PVC DN 200 di lunghezza entro i 10,00 m. in area demaniale, al Foglio 26 antistante Mappale 35 del Comune di Comune di Valsamoggia (Bo), **meglio identificata** nella planimetria allegata come parte integrante del presente Atto (**Allegato 1**);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente Atto e **durata fino al 31/12/2037**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono **contenute** nel **Disciplinare Tecnico** della Determinazione Regionale n. 4774 del 12/04/2012 (Pratica BO11T0226) oggetto di rinnovo, allegato come parte integrante del presente Atto (**Allegato 2**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "**occupazione per manufatti di scarico**", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 157,82=** per **l'anno 2026**, che è stato **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il Concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

9) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissato in € 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 130,00=, a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione Regionale n. 4774 del 12/04/2012 (Pratica B011T0226), per un **importo aggiuntivo di € 120,00=, è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di notificare il presente provvedimento al richiedente e inviarne copia all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile dell'Area
Demanio Idrico Donatella
Eleonora Bandoli

firma il titolare
dell'incarico di funzione
delegato

Ubaldo Cibin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dai Sigg.ri **Sorzini Gabriele** C.F. SRZGRL77P27A944B e **Cavara Laura** C.F. CVRLRA49B52C1910

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: **Fosso Rio Pallotti**

Comune: Valsamoggia (Bo) - Loc. Castello di Serravalle -
Fraz. Fagnano, al Foglio 26 antistante Mappale 35

Concessione: per manufatto di scarico costituita da condotta in PVC DN 200 di lunghezza entro i 10,00 m. in area demaniale, **meglio identificata** nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto **(Allegato 1)**

Pratica n. **BO11T0226/25RN**, domanda assunta al Protocollo n. PG/2025/59103 del 28/03/2025

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D. Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali.

Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può

essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2037** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

In tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6 **Canone annuo e cauzione**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7 **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel **Disciplinare Tecnico** della Determinazione Regionale n. 4774 del 12/04/2012 (Pratica B011T0226) oggetto di rinnovo, trasmessa al titolare in allegato al presente Atto (**Allegato 2**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.